

Circ. 27 dicembre 2000, n. S/864276 ⁽¹⁾

Criteria e modalità per l'applicazione nel 2001 della L. 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Emanata dal Ministero del commercio con l'estero. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2001, n. 9.

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano i criteri e le modalità secondo i quali il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà i contributi alle spese sostenute dai consorzi agroalimentari e dai consorzi per le imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

La presente circolare non si applica ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto ordinario, alle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 ha attribuito la gestione diretta degli incentivi. Considerato che il medesimo trasferimento è previsto anche per le regioni a statuto speciale, la presente circolare potrà subire modifiche in relazione a tale evento.

Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Definizione di consorzio multiregionale

2. Sono considerati multiregionali i consorzi le cui imprese associate abbiano la sede legale in almeno due regioni secondo i seguenti requisiti:

alla data del 30 giugno 2000 contavano tra i propri associati almeno una impresa con sede legale in una regione diversa da quella degli altri associati; tale requisito ha natura temporanea e non sarà più applicato nei futuri esercizi finanziari;

annoverino imprese con sede legale in regioni diverse per almeno il 25% ovvero associno almeno 15 imprese con sede legale in regioni diverse.

Destinatari dei contributi

3. Possono ottenere il contributo, ai sensi della normativa sopracitata, i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo la esportazione dei prodotti agro-alimentari, nonché i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, per le imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto devono essere specificati l'assenza di scopi di lucro ed il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. Per accedere al contributo i consorzi non devono associare in maggioranza

imprese che aderiscono ad altro consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali.

4. In attesa del trasferimento delle competenze alle regioni a statuto speciale i consorzi monoregionali ubicati in tali regioni possono inoltrare domanda al Ministero.

5. Il consorzio non deve associare un numero di imprese inferiore a otto, ovvero cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).

Firma delle domande

6. Le domande e le schede devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

7. Nelle domande deve essere specificato il nominativo del referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
Presentazione della domanda di approvazione dei progetti promozionali

8. I consorzi che intendono accedere al contributo devono presentare il programma promozionale che intendono svolgere nel corso del 2001 per consentire al Ministero di approvare i singoli progetti. La domanda di approvazione deve essere redatta in bollo secondo il facsimile allegato (modello A) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G., per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 15 febbraio 2001. Le domande pervenute successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. Copia della domanda deve essere inviata al Ministero delle politiche agricole - D.G. delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, da parte dei consorzi agroalimentari, e al Ministero dell'industria - D.G. per il turismo, Ufficio II, relazioni internazionali, da parte dei consorzi turistico-alberghieri.

9. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e fotocopia dello statuto vigente al momento della domanda nel quale siano specificati l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili anche in caso di scioglimento; qualora lo statuto sia stato presentato in precedenza, è sufficiente la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute ovvero alla assenza di variazioni; la stessa dichiarazione deve essere presentata qualora le modifiche siano intervenute dopo l'inoltro della domanda;

certificato della Camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; il rappresentante legale può sostituire tale certificazione con una dichiarazione di responsabilità;

elenco delle imprese associate con indicazione del settore di attività e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;

per i consorzi agro-alimentari delibera della regione nella quale il consorzio ha sede (da richiedere ove non sia stata ancora emessa) che individua il consorzio richiedente come specificato dall'art. 10 della legge n. 394 del 1981.

10. Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2001. Il programma si articola in progetti che devono essere realizzati nell'arco dell'anno. I progetti di durata pluriennale dovranno essere suddivisi in annualità separate. Il programma deve riportare il piano finanziario che specifica la spesa da sostenere e la relativa copertura, suddivisa tra contributo atteso dal Ministero, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi. Non sono ammissibili le azioni promozionali isolate che non risultino inserite in specifici progetti.

11. La presentazione di un programma promozionale comporta l'obbligo della sua esecuzione, onde evitare che siano impegnate inutilmente le risorse finanziarie pubbliche; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente.

12. I progetti sono descritti in schede, come da fac-simile allegato (modello B), in modo da presentare analiticamente:

la scelta del mercato estero;

l'obiettivo di ciascun progetto;

la predeterminazione degli indicatori e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;

le azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);

il costo del progetto, con indicazione separata delle spese generali e di personale limitatamente alla misura massima del 20% del costo totale del progetto;

il ruolo di eventuali soggetti terzi partecipanti, sia pubblici che privati.

13. Sono ammissibili al contributo unicamente le azioni promozionali volte a sostenere le esportazioni verso l'estero ed il flusso turistico estero in Italia. In particolare rientrano in tale definizione:

l'attività di informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; pubblicità sulla stampa estera e sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri, ecc.;

l'attività di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante la partecipazione a fiere e l'organizzazione di mostre all'estero, le visite di operatori esteri a fiere internazionali italiane, gli incontri tra produttori italiani e distributori esteri, ecc.;

le ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, o destinati alla individuazione dei canali di vendita più idonei;

la presentazione del modello alimentare italiano sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, la degustazione, ecc.;

le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;

l'attività di formazione di operatori commerciali e turistici esteri, gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalità, ecc.

Sono escluse dal contributo le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale le azioni aventi natura commerciale.

14. Oltre alle spese sostenute per le azioni sopra descritte, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale che, sia pure indirettamente, risultino collegate con la buona riuscita dell'iniziativa, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.

15. Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la data del 15 febbraio 2001, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. Le modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in esame.

16. Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nella presente circolare, deve avere una evidente validità tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2001 indicate dal Ministro.

17. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 giugno 2001 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

18. L'erogazione del relativo contributo ha luogo su presentazione di rendiconto nell'anno 2002.

Presentazione della domanda di liquidazione del programma realizzato nel 2000

19. Ove il consorzio abbia realizzato progetti promozionali nel corso del 2000 e questi abbiano avuto la preventiva approvazione del Ministero, il consorzio potrà inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (modello C) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 31 marzo 2001. Alla domanda sono allegati:

la relazione sull'esecuzione del programma 2000 approvato dal Ministero che deve illustrare il piano finanziario con le spese effettivamente sostenute e la loro copertura suddivisa tra contributo atteso dal Ministero, risorse proprie, eventuali risorse di terzi sia pubblici che privati;

la fotocopia delle relative deliberazioni degli organi statutariamente competenti;

la fotocopia del bilancio consortile chiuso al 31 dicembre 2000, da cui risulti l'avvenuto deposito presso la Camera di commercio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, se disponibile;

le eventuali modifiche della composizione sociale e dello statuto eventualmente intervenute.

La relazione si compone di una parte descrittiva generale, di schede concernenti i singoli progetti realizzati e di un elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute e iscritte a bilancio.

Le schede sono redatte secondo il fac-simile allegato (modello D), in modo che siano chiaramente illustrati i seguenti punti:

la convenienza della scelta operata sul mercato estero;

a fronte dell'obiettivo prescelto, i risultati raggiunti misurati attraverso gli indicatori di risultato e i relativi standard precedentemente fissati;

l'attuazione delle azioni (indicando per ciascuna le risorse impiegate, le fasi, i modi, i tempi, i luoghi);

il prospetto dei costi e delle risorse finanziarie impiegate; deve essere accuratamente descritto il ruolo avuto da eventuali partner pubblici o privati e gli eventuali contributi riconosciuti da altri enti pubblici; sono ammesse a contributo solo le voci di spesa inserite nel bilancio ai "costi della produzione" (voci da B6 a B14);

le spese generali e di personale che risultino effettivamente correlate con la realizzazione del progetto, descritte nella loro natura e inserite nei "costi della produzione" del bilancio (voci da B6 a B14).

20. Per la concessione del contributo il Ministero esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard a suo tempo predeterminati, valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esclude le spese non ammissibili e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Amministrazione.

21. I progetti eseguiti senza la preventiva approvazione del Ministero non sono ammessi al contributo.

Documentazione di spesa

22. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per i controlli. Alla rendicontazione sarà allegato unicamente l'elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni, firmato dal legale rappresentante, redatto secondo il prospetto allegato (modello E).
Misura del contributo

23. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali delibere e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

24. La misura del contributo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394 del 1981 e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 304 del 1990, non potrà eccedere:

il 40% delle spese ammissibili per i consorzi costituiti alla data della domanda di liquidazione da più di 5 anni;

il 60% per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

il 70% per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultano costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.

25. In ogni caso è fissato un limite massimo di lire 150 milioni per i consorzi che associano fino a 24 imprese, di lire 200 milioni per i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di 300 milioni per i consorzi che associano più di 74 imprese.

Presentazione di elementi di integrazione delle domande

26. Il Ministero ha facoltà di chiedere ai consorzi di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. I consorzi sono tenuti a rispondere con tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

Ispezioni e verifiche

27. Ai sensi della legge n. 15 del 1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

28. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

29. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero

30. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti:

indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma;

dirigente: dott. Claudio Borghese - Telefono: 06/59647548 - 06/59932460 - Fax: 06/59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it - elabor@mincomes.it;

incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re, telefono 06/59932638; sig. Alberto Vaccaro, telefono 06/59932515;

sito web: <http://www.mincomes.it>

Il Direttore generale
per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese
Caprioli

Allegato

MODELLO A

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2001 ex legge n. 394 del 1981, art. 10 (in bollo)

MODELLO B

Scheda concernente i progetti promozionali (ex legge n. 394 del 1981, art. 10 da realizzare nel 2001)

MODELLO C

Schema di domanda di liquidazione del contributo sulle spese relative ai progetti promozionali realizzati nel 2000 ex legge n. 394 del 1981, art. 10 (in bollo)

MODELLO D

Scheda concernente i progetti promozionali (ex legge n. 394 del 1981, art. 10 da realizzare nel 2000)

MODELLO E

Firma del legale rappresentante

Esempio:

NOTA BENE:

- le carte di credito sono un mezzo di pagamento e devono essere accompagnate dalle relative fatture;
- per i piccoli importi potrà essere accettata come documento la "nota spese" compilata dall'interessato e firmata dallo stesso;
- ai fini della determinazione del contributo non saranno prese in considerazione le spese non correttamente documentate, per cui lo schema predisposto dovrà essere compilato in ogni sua parte.

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero del commercio con l'estero. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2001, n. 9.